

Sentenza n. 89 del 2006

La Regione Toscana promuove conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando alcuni atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i quali, in relazione al porto di Viareggio, l'amministrazione marittima statale si considera "nuovamente" competente nella materia delle concessioni sui beni del demanio marittimo portuale.

La ricorrente deduce, tra l'altro, la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che ascrive alla competenza concorrente la materia dei porti.

In via preliminare, la Corte delinea i tratti essenziali della disciplina di settore¹.

Nel merito, la Corte precisa che l'esame della fattispecie in considerazione non deve essere effettuato con riferimento alla normativa ed agli atti amministrativi adottati prima della riforma del Titolo V. Pertanto non assume rilevanza il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, che include il suddetto porto tra quelli a rilevanza nazionale. Il presente conflitto di attribuzione deve essere invece risolto sulla base dei parametri costituzionali vigenti al momento dell'adozione degli atti amministrativi impugnati, ossia con riferimento alle norme costituzionali successive alla modifica del Titolo V.

Tanto premesso, la Corte ritiene fondato il ricorso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pur in presenza del predetto nuovo riparto di attribuzioni di competenze, ha inteso attrarre "nuovamente" nella competenza statale il porto di Viareggio, solo perché questo risulta inserito nel d.P.C.m. 21 dicembre 1995.

Risulta in questo senso l'arbitrarietà dell'assunto dell'amministrazione statale: è infatti da escludere che la presenza – anche a livello normativo primario – del suddetto DPCM possa cristallizzare nel tempo il "preminente interesse nazionale" di talune aree portuali. In altri termini, il nuovo sistema delle competenze impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all'inserimento del suddetto porto nel d.P.C.m. del 1995, ai fini del riparto delle funzioni amministrative in materia.

Allo stesso tempo la Corte non esclude, ovviamente, che lo Stato possa procedere per il futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti, e dunque anche a quello di Viareggio, per la loro dimensione ed importanza, quel carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali.

¹ Al riguardo la Costituzione, nell'originario testo dell'art. 117, non dettava alcuna norma attinente al regime dei porti e delle aree portuali. Il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di "demanio marittimo", anche con riguardo all'ambito portuale, si è avuto con l'emanazione dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il d.P.C.m. 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni «in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale». Un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali è stata introdotta dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale). Tale legge ha operato, tra l'altro, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: porti finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato e porti di rilevanza economica rispettivamente internazionale, nazionale e regionale. Il concreto inserimento nell'una o nell'altra categoria è stato demandato a decreti ministeriali che, in realtà, non sono stati mai emanati. Nella ricostruzione del quadro normativo assume poi rilevanza il trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, ai sensi del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 105 di tale decreto stabilisce infatti il conferimento alle Regioni delle funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo, ad eccezione dei porti di interesse nazionale e internazionale individuati con il dPCM 21 dicembre 1995. In attuazione di tale previsione statale, la legge della Regione Toscana 1° dicembre 1998, n. 88, ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, nonché del demanio lacuale e fluviale»; funzioni, dunque, già concretamente esercitate dal Comune di Viareggio alla data della "riappropriazione", da parte dello Stato, della relativa competenza amministrativa, effettuata con gli atti oggetto del conflitto proposto dalla Regione ricorrente. Infine, la modifica del Titolo V ha previsto l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di "porti".